

a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo o ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

« L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura durante la loro vita. »

**DI CAVOUR.** Domando la parola.

Io penso che la Commissione insisterà nel suo articolo, quindi non voglio inceppare questa discussione; soltanto annunzio che, ove fosse respinta la proposta della Commissione, mi riservo di proporre un altro emendamento.

**PRESIDENTE.** La Commissione insiste nel suo emendamento?

**RESTELLI, relatore.** Sì, persiste.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo emendato dalla Commissione:

« La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura. »

Lo metto a partito.

(È rigettato.)

**DI CAVOUR.** Nella prima parte di questa Sessione io ebbi l'onore di proporre alla Camera un emendamento che fu votato ad una certa maggioranza. Esso era dettato da un desiderio di conciliazione; io credeva che prendendo una via di mezzo tra i due sistemi proposti, si soddisfacesse a quella esigenza del Governo parlamentare di farsi delle reciproche concessioni. Riputava poi che si potessero distinguere in modo chiaro e tale da non dar luogo a nessuna ambage, a nessuna ambiguità, quei primi ulteriori chiamati che hanno una vocazione la quale non può essere distrutta nello stato attuale della legislazione da nessun'altra circostanza che da quella della loro morte. Questi poi sembravano doversi distinguere da quelli che non hanno che una lontanissima speranza di percepire qualche utilità dalla loro vocazione.

Un onorevole membro della Commissione, che mi rincresce di non vedere qui presente, aveva fatto allora una descrizione alla Camera molto bene tratteggiata delle aspettazioni lontane di certi primi chiamati, i quali diceva chiamati per una fabbricazione fattizia e per il caso presente. Tali sono coloro che già contano i 70, i 75, gli 80 anni, e si trovano essere i primi chiamati, mentre l'investito sarà un giovinotto di 20 o 22 anni, ancora nubile, oppure se già ha moglie, non ha ancora figliuoli.

La disposizione che sanzionò il Senato favorisce questo vecchio dai 70 agli 80 anni, il quale, calcolando matematicamente il suo interesse, cioè la probabilità che ha di percepire un'eredità, non toccherebbe neanche l'uno per cento, secondo le tavole che conoscono tutti gli statisti, e coloro che si sono occupati della costituzione di vitalizi e di assicurazioni sopra la vita. A questo vecchio poi si vuole regalare gratuitamente un terzo della proprietà che mai non gli sarebbe alt rimenti toccata.

Qui vi è una mostruosità ed un'ingiustizia.

Il legislatore prende insomma nella tasca di Pietro per mettere in quella di Giacomo somme che possono essere ingenti.

Io trovo in questo caso un vero spoglio, che non può essere ammesso dal legislatore senza una flagrante ingiustizia, perchè qui si dà uno spropositato valore a ciò che è soltanto una lontanissima speranza.

All'opposto il figlio che doveva succedere a suo padre, che doveva necessariamente succedere secondo la legge attuale,

qualunque cosa avvenisse, eccetto il caso di sua morte, che per noi non si calcola, perchè i morti non hanno proprietà, questo ha certamente un'aspettazione tale, che, parlando propriamente, io credo realmente che debba chiamarsi diritto.

Io qui so che ho contro di me quasi tutti i grandi giureconsulti delle antiche scuole.

I giureconsulti antichi dicevano che in questo caso non c'è diritto, ma soltanto aspettazione, e che la legge può togliere quest'aspettazione.

Io rispetto la loro opinione; ma osservo che allora i giureconsulti che scrivevano i trattati di diritto feudale, e di cose simili, erano per lo più uomini che andavano stretti alla lettera della legge scritta. In quei secoli non si credeva che la legislazione potesse e dovesse emendarsi tutte le volte che se ne sente il bisogno.

Si diceva allora che la giurisprudenza si crea per molti secoli, ed è forza rispettarla, fuorchè vi sia un assoluto bisogno di cambiarla.

Noi, all'opposto, siamo entrati in tutt'altra via; noi crediamo che le leggi cattive devono essere cambiate, e quelle leggi che non attribuivano diritti a chi ne aveva, crediamo che devono essere riformate, come distruggiamo certi diritti che non sono più del nostro tempo.

Osservo poi che nelle scuole di Germania, nelle quali il progresso della filosofia del diritto è forse più avanzato che non nelle nostre, si distinguono due diritti, cioè diritto giuridico e diritto etico. Adottando ora questa foggia di parlare, io ritengo che i chiamati non hanno forse diritti giuridici, cioè non hanno diritti nel senso di Bartolo, di Cuiaccio e di altri scrittori; ma nel senso di molti scrittori della filosofia del diritto della Germania, io dico poi che essi hanno un diritto etico a compensi nei casi più gravi.

Ora il diritto etico vincola indubitatamente la coscienza di un onest'uomo, sebbene esso non può vincolare il cittadino che non è molto delicato, e che vuole approfittare anche di quello che si chiama un diritto crudo.

Noi legislatori non siamo vincolati da nessuna legge scritta, noi possiamo disfare tutto il Codice civile, possiamo disfare qualunque altra legge dello Stato fuorchè lo Statuto; ma possiamo noi fare per ciò un atto contrario alla nostra coscienza? No, signori, no certamente, perchè se votiamo contro la nostra coscienza, siamo dei birbanti, quantunque legalmente nessuno legalmente abbia il diritto di dircelo.

Ora, io domando in questa solenne occasione (e la dico solenne, perchè implica molti principii di filosofia del diritto), io domando se non trovano esorbitante che un figlio, il quale ha preso moglie sulla fiducia di avere un grandissimo patrimonio, un patrimonio, ad esempio, di un milione, e da questo matrimonio ha avuto cinque o sei figli, questi debba oggi rinunziare alle sue speranze.

Infatti potrà succedere che suo padre, di settanta o più anni, epperò non avente più che poco tempo a vivere, possa ridurlo alla mendicizia? Eppure, secondo il progetto della Commissione, questo padre di settant'anni avrà diritto di recarsi in una casa da giuoco e di esporre o sulla rossa o sulla nera l'intero valore di tutto il suo pingue patrimonio, e di privarne in tal modo il figlio.

Il progetto della Commissione mi sembra quindi alquanto duro; però io lo avrei preferito ancora a quello del Senato.

Il Senato, nel votare questa legge, avrà avute le sue convinzioni; ma osservo che il suo progetto fu votato in fretta nell'estate, che la Sessione era molto avanzata, per cui si trovarono presenti pochissimi senatori. Mi sovvengo che, fra